



Regione Lombardia

DECRETO N. 7470

Del 17/09/2015

Identificativo Atto n. 444

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Oggetto

ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DELL'OGGIO SUD, AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. 31/2008

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA "SVILUPPO E GESTIONE FORESTALE"

VISTA la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 47 comma 4 ai sensi del quale i Piani di indirizzo forestale sono approvati dalla competente Provincia, previo parere della Regione, come disciplinato al punto 2.4.4) della Parte 3 "Procedure Amministrative" della d.G.R. n. 8/7728 del 24 luglio 2008 "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale"

VISTA la proposta di Piano di Indirizzo Forestale (di seguito "PIF") redatta dal Parco dell'Oglio Sud, pervenuta in forma completa alla Struttura Sviluppo e Gestione Forestale della D.G. Agricoltura in data 20.08.2015 (prot. M1.2015.0313777), al fine di acquisire il prescritto parere regionale;

VALUTATO, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla scrivente Struttura previa verifica della documentazione inerente alla proposta di PIF in argomento coi tecnici del Parco dell'Oglio Sud, che il piano stesso (valido per quindici anni con decorrenza dall'approvazione da parte della Provincia di Mantova) è sostanzialmente conforme alle disposizioni della normativa di settore, in particolare della l.r. n. 31/2008 e della d.G.R. n. 8/7728/2008, fatto salvo la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni, finalizzate in particolare alla corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 8/675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)" e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, ai sensi del quale, nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale, gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettagliano quelli elencati al paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi;

RICHIAMATA la propria nota protocollo M1.2015.0204030 con oggetto "Indicazioni pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale", inviata a tutte le province, comunità montane e parchi in data 27.05.2015;

PRESO ATTO che il Parco Oglio Sud non si è avvalso della facoltà di chiedere, in base all'art. 50, c. 6, l.r. n. 31/2008, deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione;

RILEVATO che gli elaborati cartografici non individuano formazioni vegetali irrilevanti ai sensi dell'art. 14 (Aree dismesse) della d.g.r. 8/2024/2006;



Regione Lombardia

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini di sessanta giorni previsto dalla d.G.R. n. 8/7728/2008;

VISTO l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti della X legislatura;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuate dalla DGR n. 87 del 29 aprile 2013 e dal Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

D E C R E T A

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale del Parco dell'Oglio Sud, valido per quindici anni con decorrenza dall'approvazione da parte della Provincia di Mantova, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni al Piano stesso, indispensabile per la corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente:

A) nella relazione "Proposta di Piano di Indirizzo Forestale – Parco Regionale Oglio Sud":

- 1) Apportare le modifiche necessarie sulla base delle indicazioni riferite alle "Norme Tecniche di Attuazione", in particolare al paragrafo 12.1 e 14.7.

- 2) Inserire un paragrafo sulla selvicoltura e le utilizzazioni legnose: dai primi quattro anni (marzo 2001-febbraio 2015) di dati del Sistema Informativo Taglio Bosco risultano denunce di taglio per 8,10 ettari e 298 mc. L'accenno alla funzione produttiva del paragrafo 11.1, infatti, è scarsa.

B) nelle "Norme tecniche di attuazione":

- 1) All'art. 1 "Natura Giuridica", eliminare le parole: «con le deroghe concesse dalla D.G.R. 9/2054/2011» in quanto tale deliberazione si riferisce al PIF della Provincia di Cremona per il solo territorio non compreso dal Parco dell'Oglio Sud.

- 2) All'art. 4 "Ambito di applicazione", al termine del primo capoverso, aggiungere le parole: «nonché, per quanto riguarda la realizzazione di nuovi boschi e sistemi verdi, a tutto il territorio del parco dell'Oglio Sud.»



Regione Lombardia

- 3) All'art. 13 "Procedure di aggiornamento del PIF", aggiungere all'inizio del paragrafo il seguente testo «In caso di imprecisioni o errori materiali del perimetro di bosco o dei tipi forestali, che si rilevassero in occasione di approfondimenti, sopralluoghi, istruttorie o di "passaggi di scala", è necessario apportare una rettifica delle relative tavole del PIF, da approvare con determinazione dirigenziale del Parco dell'Oglio Sud, da inviare per conoscenza alle Province interessate e a Regione Lombardia per l'aggiornamento dei dati nel Geoportale.»
- 4) All'art. 13 "Procedure di aggiornamento del PIF", le procedure di rettifica, adeguamento e variante sono contraddittorie, prevedendo per la stessa operazione (es. modifiche della perimetrazione delle aree boscate) procedure differenti. Si ritiene che ogni qualvolta si debbano apportare mere correzioni di errori materiali (perimetro di bosco, limiti di tipologie forestali) o adeguamenti all'evoluzione normativa che non richiedano scelte discrezionali, la competenza ricada sul dirigente competente, indipendentemente dal numero delle modifiche, che approva le stesse con una "rettifica"; si prescrive di recepire il contenuto del terzo punto della nota protocollo M1.2015.0204030 con oggetto "Indicazioni pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale", richiamata in premessa;
- 5) All'art. 17 "Rapporti con i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000", il secondo capoverso, che recita: «Le disposizioni concernenti i boschi [omissis] secondo i disposti dell'art. 13.» è così sostituito: «I Piani di Gestione redatti, modificati o integrati successivamente alla data di espressione del parere regionale sul PIF potranno proporre modifiche o integrazioni alle NTA del presente PIF secondo le procedure riportate all'articolo 13.»
- 6) All'art. 18 "Rapporti con i Piani di Gestione delle Riserve Naturali Regionali", il secondo capoverso, che recita: «Le disposizioni concernenti i boschi [omissis] secondo i disposti dell'art. 13.» è così sostituito: «I Piani di Gestione redatti, modificati o integrati successivamente alla data di espressione del parere regionale sul PIF potranno proporre modifiche o integrazioni alle NTA del presente PIF secondo le procedure riportate all'articolo 13.» A
- 7) All'art. 20 "Principi di valorizzazione e gestione dei boschi", gli ultimi due capoversi che recitano: «Solamente gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione dei modelli selvicolturali previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale agli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 e allegato specifico delle presenti NTA:[omissis]..... semplici raccomandazioni non



Regione Lombardia

vincolanti, il cui mancato rispetto non è sanzionabile.» deve essere riformulato, in quanto il Parco dell'Oglio Sud non si è avvalso della facoltà di chiedere, in base all'art. 50, c. 6, l.r. n. 31/2008, deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione. Pertanto, il nuovo testo da sostituire è il seguente: «I modelli selvicolturali previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale agli articoli 21 e seguenti sono vincolanti per il rilascio di autorizzazioni, pareri e assistenza tecnica (es. contrassegnatura) da parte degli uffici del Parco dell'Oglio Sud e degli Enti gestori di Riserve e Siti Natura 2000 in tutto il territorio assoggettato al PIF. Negli altri casi, costituiscono raccomandazioni non vincolanti, il cui mancato rispetto non è sanzionabile.»

- 8) Agli art. 24, 25, 26, 27 e 28 eliminare il riferimento alle modifiche apportate dalla D.G.R. 9/2054/2011, in quanto tale deliberazione si riferisce al PIF della Provincia di Cremona per il solo territorio non compreso dal Parco dell'Oglio Sud.
- 9) All'art. 24 "Disposizioni speciali per gli imboschimenti a finalità naturalistica e/o fruttiva realizzati con fondi pubblici o gli imboschimenti realizzati a fini compensativi di trasformazioni forestali", aggiungere la lettera c): «c) Diradamenti selettivi finalizzati al miglioramento della struttura e della composizione;».
- 10) All'art. 25 "Disposizioni speciali per i tipi forestali rari individuati all'art. 21, comma 1, lettera e", nel secondo paragrafo, lettera e) è interamente sostituita come di seguito: "è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere invadente, indicate nell'allegato B al r.r. 5/2007 nonché le specie indicate nell'allegato E della d.g.r. 7736/2008 (lista nera), mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale ed effettuare il reimpianto nei casi previsti dall'art. 30 del r.r. 5/2007, utilizzando le specie indicate all'art. 48.".
- 11) L'art. 33 "Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie" va eliminato in quanto fa riferimento al parere regionale espresso per il PIF della Provincia di Cremona, valido per il solo territorio non compreso dal Parco dell'Oglio Sud.
- 12) All'art. 36, il terzo capoverso che recita: «Qualora, in sede di redazione degli strumenti urbanistici o di altri strumenti di governo del territorio si ravvisi la necessità di procedere a trasformazioni di bosco a fini urbanistici, dovrà



Regione Lombardia

essere richiesto un parere di conformità al PIF, avente valore prescrittivo, allegando:

- a) relazione attestante la non esistenza entro i confini comunali di aree alternative a quelle previste per la realizzazione dell'intervento comportante trasformazione;
- b) perimetrazione di dettaglio (scala 1:2.000, su base fotogrammetrica e catastale) della superficie forestale da trasformare;
- c) relazione forestale, a firma di tecnico agronomo o forestale abilitato, che verifichi la compatibilità della trasformazione con le valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, tipologia forestale, destinazione funzionale), con particolare attenzione alle tipologie forestali presenti e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi e sintetizzati nelle carte del valore delle funzioni, indicate dal PIF per le superfici forestali oggetto di proposta di trasformazione;
- d) individuazione delle misure compensative predisposte in coerenza con le indicazioni del PIF e delle aree da destinare all'esecuzione delle stesse entro i confini comunali.
- e) Non sono in ogni caso permesse trasformazioni a fini urbanistici in boschi non trasformabili di cui all'art 38, ad eccezione di quanto previsto all'art. 41.
- f) Le trasformazioni del bosco a fini urbanistici possono essere autorizzate nei limiti massimi definiti dall'art. 42.»

è così sostituito:

«Qualora, in sede di redazione o aggiornamento dei piani di governo del territorio, una amministrazione comunale ravvisi la necessità di procedere a trasformazioni di bosco a fini urbanistici, dovrà chiedere al Parco dell'Oglio Sud una "modifica" del PIF, secondo le procedure indicate all'art. 13, allegando:

- a) relazione attestante la non esistenza entro i confini comunali di aree alternative a quelle previste per la realizzazione dell'intervento comportante trasformazione;
- b) perimetrazione di dettaglio (in formato "shapefile" con indicazione catastale) della superficie forestale da trasformare;
- c) inquadramento della superficie forestale in rapporto agli elaborati del PIF, a firma di tecnico agronomo o forestale abilitato, che verifichi la compatibilità della trasformazione con le valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, tipologia forestale, destinazione funzionale), con particolare attenzione alle tipologie forestali presenti e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi e sintetizzati nelle carte del valore delle funzioni, indicate dal PIF per le superfici forestali oggetto di proposta di trasformazione;
- d) proposta di misure compensative, predisposte in coerenza con le indicazioni del PIF e delle aree da destinare all'esecuzione delle stesse, possibilmente entro



Regione Lombardia

i confini comunali;

Le nuove trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta, qualora fossero previste fuori dalle aree appositamente previste in sede di approvazione del PIF (ai sensi del paragrafo "4.7.2) Modifica alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta" della d.g.r. 7728/2008), devono sottostare alle seguenti regole:

- non possono essere individuate nei "boschi non trasformabili a fini urbanistici" di cui all'art. 37, ad eccezione di quanto previsto all'art. 41 per opere pubbliche;
- non possono essere individuate nei boschi creati oppure oggetto di miglioramento con fondi pubblici o compensazioni nei precedenti 30 anni;
- devono essere individuate prioritariamente all'interno dei "tessuto urbano consolidato" di cui all'art. 10 comma 2 della l.r. 12/2005 e s.m.i. o nelle immediate adiacenze, ossia nel raggio di 150 metri.

Le nuove trasformazioni del bosco a fini urbanistici possono essere autorizzate nei limiti massimi definiti dall'art. 42.»

- 13) All'art. 39 "Trasformazioni speciali", valutare se inserire altre fattispecie elencate al punto "15) Trasformazioni speciali non cartografate" della già citata nota protocollo M1.2015.0204030.
- 14) All'art. 42, nella seconda colonna, le parole «per trasformazioni a perimetrazione esatta (art. 37)» sono sostituite con le parole: «per trasformazioni diverse dalla trasformazioni speciali» al fine di comprendervi chiaramente anche le trasformazioni per opere pubbliche.
- 15) L'art. 48 "Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione", è rinominato "Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione e attività selvicolturali"; il testo è così sostituito: «Per le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione e per le attività selvicolturali si possono impiegare le seguenti specie: [riportare le specie indicate nella "Proposta di PIF" al paragrafo 14.8.2]. Detto elenco può essere modificato tramite procedura di "rettifica" al PIF come indicato all'art. 13.».
- 16) All'art. 49 "Utilizzo di fondi pubblici" il testo è così sostituito:
«Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali:
 - le migliorie e le attività selvicolturali previste dai piani d'assestamento;
 - l'arboricoltura da legno;



Regione Lombardia

- le migliorie e le cure colturali nei boschi secondo le modalità previste e i limiti nel PIF e in particolare nei modelli selvicolturali agli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;
- gli interventi protettivi, ricreativi, paesaggistici e naturalistici specificatamente previsti nel piano;
- gli interventi di salubrità ambientale specificatamente previsti nel piano;
- gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione previsti nel piano viabilità agro-silvo-pastorale;
- gli interventi di creazione di nuovi boschi (imboschimenti), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale;
- piani di assestamento su almeno cento ettari di superficie boscata, ma solo uno per proprietario o conduttore, singolo o associato;
- la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari e del reticolo idrografico minore al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
- di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, prevenzione del rischio di incendio boschivo, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.

Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

In deroga a quanto sopra indicato al comma 1, non possono tuttavia essere finanziati gli interventi di miglioramento forestale in boschi cartografati come trasformabili a fini urbanistici, viari o sportivi o in ambiti estrattivi, fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che invece sono finanziabili.

In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità (rispetto ad analoghi interventi in altri boschi) in base alle indicazioni di importanza e di urgenza contenute nel piano.



Regione Lombardia

I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le attività di formazione e di informazione indicate all'art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.»

C) nelle Schede di azione di piano:

- 1) Sostituire il concetto di "priorità", che non è previsto dai criteri regionali, con quelli di "importanza" e "urgenza", come indicato nel paragrafo 4.9 della d.g.r. 7728/2008 e come già messo in pratica nei paragrafi 13.4 e seguenti dell'elaborato "Proposta di Piano di Indirizzo Forestale – Parco Regionale Oglio Sud";

D) nelle cartografie:

- 1) aggiornare tutte le cartografie sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.

E) consegnare a Regione Lombardia, Struttura Sviluppo e Gestione Forestale, dopo l'approvazione del PIF, una copia completa del piano in versione pdf, comprese le relative tavole sia in formato pdf che "shape file" per l'inserimento nel "Geoportale della Lombardia";

2. di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per identificare la natura degli interventi compensativi contenuti nelle "Norme Tecniche di Attuazione" e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, sono da intendersi quali "Criteri provvisori locali" ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per le istanze di trasformazione presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul BURL fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale;
3. di stabilire che qualora al PIF in questione siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;
4. di demandare alla Provincia di Mantova, in sede di approvazione del piano di indirizzo forestale (che dovrà avvenire il prima possibile), il compito di verificare il puntuale rispetto delle prescrizioni del presente decreto e che la cartografia digitale del presente piano combaci perfettamente con quella dei PIF degli enti forestali limitrofi;



Regione Lombardia

5. di trasmettere il presente decreto al Parco dell'Oglio Sud, alla Provincia di Mantova (settore Agricoltura, settore Territorio e settore Tutela Ambientale), a Ersaf e alla Direzione Generale "Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile" – Unità Organizzativa "Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio".
6. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di regione Lombardia.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Dott. Roberto Carovigno

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge